

Pubblicato il 14/04/2021

N. 00316/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00171/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del decreto datato -OMISSIS- e notificato in data-OMISSIS-, con il quale il Questore di Ancona ha rigettato l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno.

Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Gianluca Morri;;

Considerato che:

- con sentenza n. 171/2021 è stato definito l'odierno ricorso;
- il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento della Commissione presso questo Tribunale n. -OMISSIS-, ha depositato una nota per onorari e spese, relativamente alla fase di merito, per complessivi euro 1.432,50, oltre a spese generali, IVA e CAP;

- ai sensi dell'art. 82, comma 1, del DPR n. 115/2002, l'onorario, i diritti e le spese devono essere liquidati "in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", e ulteriormente ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 del medesimo DPR.

Valutato il grado di complessità della vicenda e delle difese svolte e tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, il Collegio ritiene equo liquidare una somma complessiva di euro 550 oltre IVA e CPA, da cui andrà detratta la somma già liquidata per la fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, liquida l'onorario e le spese spettanti al difensore, nella somma complessiva di euro 550 (cinquecentocinquanta), oltre IVA e CPA, da cui andrà detratta la somma già liquidata per la fase cautelare.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Copia del presente provvedimento sarà inoltre trasmesso all'ufficio finanziario competente per le verifiche sulla permanenza delle condizioni ai sensi dell'art. 127, comma 4, del DPR n. 115/2002.

Così deciso in Ancona il giorno 14/4/2021, attraverso collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore

Tommaso Capitano, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Gianluca Morri

IL SEGRETARIO